

## PENSIONE PRIVILEGIATA E REVERSIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA.(VADEMECUM)

\*) Antonino Zammataro



**Guida e formulario contenente le nozioni più importanti sull'argomento.** Conserviamo questo "vademecum" nel carteggio di famiglia, perché i nostri cari devono conoscere i propri diritti economici, frutto dei nostri sacrifici. In caso di necessità sapranno orientarsi per ottenere la pensione di reversibilità. Erogare al personale avente diritto un beneficio economico distinto nelle seguenti categorie: trattamento privilegiato ordinario che spetta al militare in attività che è dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato per effetto di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio; a domanda dopo la cessazione dal servizio per avere la concessione del trattamento privilegiato per infermità o lesioni già riconosciute

dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria. Viene attribuito l'intero ammontare della base pensionabile, se l'infermità è iscritta alla 1<sup>a</sup> categoria della tabella "A" annessa al DPR 834 del 30 dicembre 1981 e successive modificazioni; quota pari a 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30% della base pensionabile, in caso di ascrivibilità rispettivamente alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> categoria della tabella "A" annessa al DPR 834 del 30 dicembre 1981 e successive modificazioni; le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione ordinaria; pensione ordinaria aumentata di un decimo, nel caso che il militare abbia maturato il periodo minimo per l'acquisizione al diritto alla pensione ordinaria, allorché questo trattamento risulti più favorevole. L'istruttoria della pratica viene avviata d'ufficio in caso di decesso del militare per causa violenta nell'adempimento del servizio o cessazione dal servizio per riforma a causa di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio; su domanda degli interessati che vanno in quiescenza. La domanda nel caso in cui l'infermità sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ( tabella A e B) va presentata all'INPS (preferibilmente tramite Caf) entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da "parkinsonismo" e da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. La corresponsione è dovuta dal giorno successivo a quello del decesso o in caso di cessazione dal servizio se la domanda è presentata entro due anni dalla medesima data. In caso contrario, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il trattamento privilegiato di reversibilità compete agli aventi diritto del militare che in attività muore a seguito di infermità dipendenti da cause di servizio. Il trattamento privilegiato di reversibilità compete anche agli aventi diritto del "de cuius" in quiescenza già titolare di pensione privilegiata ordinaria. Alla vedova ed agli orfani minorenni è attribuito, ai sensi dell'art.93 del T.U n.1092/73, per la durata di tre anni dal decesso del "dante causa" un trattamento speciale di importo pari a quello di prima categoria (100% della base pensionabile). Detto beneficio compete inoltre agli orfani maggiorenni purché inabili a proficuo lavoro. Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità. La prestazione si ottiene con domanda da inviare da parte degli eredi o superstiti all'INPS, gestione dipendenti pubblici, qualora ancora non attribuita. I destinatari del beneficio di reversibilità possono essere, in ordine di priorità: vedova in concorso con i figli minorenni, studenti di scuola media superiore, studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e comunque, non oltre il 26° anno di età, maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti. Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi; in assenza dei figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento compete anche agli affiliati. Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti condizioni: che non sia intervenuta separazione legale passata in giudicato per sua colpa, ovvero, pur ricorrendo tale circostanza, abbia diritto agli alimenti e che mantenga lo stato vedovile; entrambi i genitori, se separati legalmente, purché sussistano le altre condizioni in precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.

**ANCHE SE BISOGNA PENSARCI, AUGURO A TUTTI LUNGA VITA.**

\*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo